

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

n. 31

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 30 maggio 1973)

### INDICE

ARENA: Opportunità di studi per la costruzione di uno svincolo stradale alla periferia sud del centro urbano della città di Messina (269) (risp. GULLOTTI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	Pag. 758
DE GIUSEPPE: Sul convegno tenuto a Roma dalle società e dagli istituti finanziari per esaminare gli effetti dell'IVA sulla propria attività (1283) (risp. VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	758
MINNOCCI: Per il trasferimento dal centro storico ad altra località dell'ufficio di collocamento di Castro dei Volsci (1542) (risposta DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	759
NENCIONI, DE SANCTIS: Esclusione dei rappresentanti sindacali della CISNAL dall'incontro promosso dal Ministero del lavoro per lo studio dei problemi della « Montedison » (816) (risp. DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	759
PELLEGRINO: Per l'inclusione di Trapani ed Erice nell'elenco dei comuni per i quali sono previsti benefici in conseguenza delle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 (1522) (risp. NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	760
PIERACCINI: Per l'assegnazione agli enti locali e all'università del complesso monumentale Certosa di Calci (1654) (risposta VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	760
PIERACCINI, CUCINELLI, BERMANI, CORONA, DE MATTEIS: Provvedimenti da adottare per evitare la riduzione delle entrate degli enti locali in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria (1540) (risp. VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	760
PINNA: Utilizzazione di lavoratori provenienti dalla Tunisia nella zona di bonifica agraria dell'ETFAS senza alcuna garanzia di carattere assistenziale e previdenziale (770) (risp. DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	Pag. 761
Per la definizione delle pratiche di competenza della direzione generale per gli operai del Ministero della difesa in attuazione della legge n. 214 del 1971 (1695) (risp. TANASSI, <i>Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa</i> ) . . . . .	762
PINNA, GIOVANNETTI, PIRASTU, GADALETA, MARI: Per sapere se sia vero che l'Associazione commercianti abbia avuto finanziamenti a titolo integrativo per la opera di divulgazione della legge di riforma tributaria (1729) (risp. VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	762
PIOVANO: Per una più corretta applicazione, da parte dell'ENPI e degli ispettorati provinciali, della legislazione sull'igiene del lavoro (1069) (risp. DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	763
POERIO: In merito allo spostamento della caserma dei carabinieri da Savelli (Catanzaro) a Verzino (1611) (risp. SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	764
TEDESCO TATO' Giglia: Sugli improvvisi ed immotivati licenziamenti effettuati da un'industria di abbigliamento di Lari (Pisa) (1066) (risp. DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	764
TEDESCO TATO' Giglia, DEL PACE: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti dello stabilimento « Bianchi confezioni » di Subbiano (Arezzo) (1305) (risp. DE'	

Cocci, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*) . . . . . Pag. 765

VIGNOLO: Illegale serrata attuata dalla SMI (Società metallurgiche italiane) nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende site nelle province di Alessandria, Brescia, Lucca e Pistoia (946) (risp. DE' Cocci, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*) . . . . . 766

ARENA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, nella sua qualità di presidente dell'ANAS, non ritenga di dover disporre gli opportuni studi, con la conseguente progettazione ed esecuzione dei lavori, per la costruzione di uno « svincolo stradale » alla periferia sud del centro urbano della città di Messina, nel tratto Provinciale-Gazzi-Minissale, ove ormai di frequente, come periodicamente documentato dalla stampa cittadina, si verificano ingorghi paralizzanti l'incessante traffico sulla rotabile che porta all'autostrada per Catania. (4 - 0269)

RISPOSTA. — La costruzione di uno svincolo stradale alla periferia sud del centro urbano di Messina nel tratto provinciale Gazzi-Minissale, non rientra nella competenza dell'ANAS in quanto il tratto di strada costituisce traversa interna del suddetto capoluogo.

Il problema dovrà essere affrontato dalla amministrazione provinciale di concerto con quella comunale.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
GULLOTTI

24 maggio 1973

DE GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se siano a conoscenza:

a) di un convegno tenuto recentemente a Roma dalle società e dagli istituti finanziari per esaminare gli effetti dell'IVA sulla propria attività;

b) delle osservazioni avanzate, durante tale incontro, sul decreto del Presidente del-

la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, prevedendo l'esonero dalla citata imposta per le sole operazioni di finanziamento e di credito effettuate dalle aziende soggette alla legge bancaria e non anche per le analoghe operazioni effettuate da ogni altro organismo (inclusi i citati istituti e società, la cui funzione si estrinseca come integrativa di quella svolta dal sistema bancario), crea una discriminazione soggettiva per un tributo avente natura strettamente oggettiva e determina, oltre a gravi ed intuibili conseguenze di vario ordine, non infondati dubbi sul rispetto della *par condicio* tra soggetti, sancita dalla Costituzione e ribadita costantemente dalla Corte costituzionale.

Ciò premesso, si chiede di conoscere quali iniziative si ritiene di adottare per eliminare una disarmonia destinata ad incidere negativamente sull'attività delle società e degli istituti finanziari di credito, compromettendone l'ulteriore esistenza.

(4 - 1283)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del tesoro, osservando preliminarmente che nel campo dell'imposizione sulla cifra di affari la legge di delega per la riforma tributaria, con l'intento di realizzare una tassazione il più possibile generalizzata, ha limitato le esenzioni solo ad alcune prestazioni di servizio, tra le quali ha espressamente indicato le operazioni di credito poste in essere dagli istituti e dalle aziende di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni e modificazioni.

Lo scopo di tale limitazione è chiaramente identificabile nella funzione di prevalente interesse pubblico che detti enti svolgono nel settore del credito, sotto il controllo continuo dello Stato.

Estendere ad organismi diversi il beneficio della esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 10 del decreto istitutivo di questo tributo significherebbe disattendere quella finalità oltre che concretare una violazione evidente dei limiti segnati dalla su citata legge di delega.

Se è dunque questo il criterio ispiratore delle disposizioni in argomento, è parso non-

30 MAGGIO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 31

dimeno conforme a legge stabilire adeguati temperamenti nei confronti delle società finanziarie specializzate nella concessione di prestiti e nell'attività di finanziamenti, aventi capitale sociale e riserve non inferiori a trecento milioni di lire.

Con telegramma del 30 marzo scorso, inviato per conoscenza a tutti gli uffici finanziari competenti, si è pertanto disposto che per le cennate operazioni le anzidette società sono di norma dispensate dall'obbligo di emissione della fattura e dalla presentazione dell'elenco dei clienti, in base alla previsione degli articoli 22 — secondo comma — e 29 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e possono inoltre avvalersi, per tutte le operazioni da esse effettuate, della facoltà di provvedere trimestralmente ai versamenti e alle dichiarazioni, anzichè mensilmente, ai sensi di quanto in proposito è previsto dall'articolo 74 — quarto comma — del decreto presidenziale su citato.

*Il Ministro delle finanze*  
Valsecchi

24 maggio 1973

MINNOCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se si ritiene opportuno trasferire l'Ufficio di collocamento di Castro dei Volsci dal centro storico alla località Madonna del Piano, così come è nelle aspirazioni della stragrande maggioranza dei lavoratori di quel comune.  
(4 - 1542)

RISPOSTA. — Questo Ministero, avvertendo l'opportunità del trasferimento dell'ufficio di collocamento nella zona di Madonna del Piano, ha preso i necessari contatti con il collocatore comunale e con il sindaco di Castro dei Volsci, concordando con gli stessi le relative modalità ed i tempi di attuazione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973

NENCIONI, DE SANCTIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che abbiano potuto indurre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Dionigi Coppo, già precedentemente segretario generale aggiunto della CISL, a promuovere un incontro al suo Ministero relativamente ai problemi del gruppo « Montedison », limitandolo esclusivamente — oltre che ai dirigenti della « Montedison » — alle Confederazioni sindacali CGIL, CISL ed UIL ed escludendo intenzionalmente da detto incontro la CISNAL, Confederazione dei sindacati nazionali dei lavoratori, la quale, invece, ne aveva fatto espressa richiesta. La CISNAL, inoltre, dai precedenti Ministri del lavoro e della previdenza sociale, anche di provenienza del PSI o del PSDI, era stata sempre regolarmente convocata ad analoghi incontri, conferendo ad essi il contributo della propria esperienza derivante dalla larga rappresentatività dei lavoratori da essa esercitata nei settori dell'industria, ed in particolare nel gruppo « Montedison ».

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se, in linea generale ed in relazione allo spiacevole particolare episodio in oggetto, il Governo non ritenga che i propri componenti debbano sentirsi investiti di un compito attinente all'amministrazione ed alla tutela degli interessi di tutti gli italiani, in base ai principi costituzionali dell'uguaglianza dei cittadini e dei gruppi sociali, nonché della parità sindacale, o se, invece, debbano essere considerati, nei loro incarichi di Governo, come esponenti faziosi delle organizzazioni o correnti politiche, sindacali ed economiche cui appartengono e degli interessi, più privatistici che pubblici, e comunque non generali nè esclusivi, rappresentati da dette organizzazioni di parte.

(4 - 0816)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dalla signoria vostra onorevole è stato discusso nella seduta della Camera dei deputati del 12 dicembre 1972 relativamente all'interpellanza n. 2 - 00082 dell'onorevole Roberti.

30 MAGGIO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 31

Si richiama pertanto l'intervento da me svolto in tale sede.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973

PELLEGRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione alle sue dichiarazioni — rese al Senato, il 9 marzo 1973, durante l'esame del provvedimento a favore dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 — secondo le quali sarebbero inclusi nell'elenco dei comuni beneficiari, previa istruttoria, tutti quelli che risultassero danneggiati, si chiede di conoscere se non ritenga di includervi anche i comuni di Trapani ed Erice, che ne avrebbero ben diritto dati i danni cui sono soggetti ricorrentemente anche per brevi piogge, a causa della mancata sistemazione del loro territorio.

(4 - 1522)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, furono ammessi a fruire delle provvidenze di cui al citato decreto-legge ed entro i limiti delle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste i comuni che dai primi accertamenti erano risultati maggiormente danneggiati nelle due regioni.

Peraltro, a seguito dell'emendamento introdotto dal Parlamento all'articolo 1 del decreto-legge, in sede di conversione, (legge 23 marzo 1973, n. 36) si è proceduto ad una revisione, sentite le regioni interessate, dell'elenco dei comuni destinatari delle provvidenze. Come risulta dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato in data

24 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973) i comuni di Trapani e di Erice insieme con altri della stessa provincia sono stati ammessi ai benefici in argomento.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*  
NICOLAZZI

25 maggio 1973

PIERACCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda assegnare esclusivamente agli Enti locali ed all'Università il complesso monumentale Certosa di Calci per l'utilizzazione a fini collettivi.

(4 - 1654)

RISPOSTA. — È stato richiesto il conforme avviso del Ministero della pubblica istruzione per la concessione in uso gratuito e perpetuo della Certosa di Calci all'università degli studi di Pisa, la quale ha già fatto conoscere di voler utilizzare il cennato complesso monumentale per la realizzazione di finalità scientifiche e didattiche.

Appena il suddetto Dicastero si sarà pronunciato al riguardo, saranno adottati i provvedimenti del caso.

*Il Ministro delle finanze*  
VALSECCHI

24 maggio 1973

PIERACCINI, CUCINELLI, BERMANI, CORONA, DE MATTEIS. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere:

quali misure si intendono prendere per indennizzare i comuni e le provincie dell'aumento di spesa derivante dall'introduzione dell'IVA, a causa della quale gli Enti locali debbono adesso pagare, su ogni fattura, una aliquota del 12 per cento al posto di quella del 4,5 per cento in vigore con il regime IGE, ricordando l'impegno preso dal Governo di non ridurre in alcun modo le entrate degli Enti locali in conseguenza della riforma tributaria;

quali disposizioni urgenti il Ministero delle finanze intende emanare relativamente

alle garanzie di delega per i mutui da contrarre con gli istituti di credito da parte degli Enti locali, in base alla nuova legislazione tributaria, poichè, in assenza di esse, gli Enti locali sono oggi paralizzati nella loro attività finanziaria e negli investimenti;

come il Ministero del tesoro intende garantire la regolare e tempestiva erogazione delle somme dovute agli Enti locali sul gettito tributario, poichè si verificano gravissimi ritardi che determinano un ulteriore aggravio per interessi passivi su anticipazioni di cassa, e perciò un ulteriore peggioramento della già grave situazione dei comuni e delle provincie.

(4 - 1540)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto degli altri Ministri interrogati.

L'entrata in vigore della nuova imposta sul valore aggiunto ha senza dubbio accentuato, attraverso il congegno di applicazione del tributo, l'onere finanziario a carico dei bilanci degli enti locali, i quali, diversamente da quanto avveniva in regime IGE, non hanno alcuna possibilità, per effetto dell'articolo 18 del decreto istitutivo dell'IVA, di addossare ai fornitori e agli appaltatori la incidenza dell'imposta.

Sarebbe tuttavia illogico e comunque eccessivo attribuire alla cennata situazione i mali delle finanze comunali, che hanno, viceversa, ben altra origine e differente natura.

Il persistente fenomeno di dilatazione della spesa delle amministrazioni locali ha infatti la sua motivazione di fondo nella somma dei compiti assegnati ai comuni, senza che vi corrispondano fonti di entrate adeguate.

Per modificare l'attuale stato di cose necessitano, dunque, interventi organici e tale è certamente il provvedimento da attuarsi ai sensi dell'articolo 12 — primo comma — della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede una diversa disciplina delle entrate tributarie delle provincie e dei comuni in relazione alla riforma fiscale e alle funzioni e ai compiti da attribuire a detti enti con nuovo ordinamento.

Quanto al rilascio di delegazioni di pagamento per i mutui da contrarre da parte degli enti locali, si fa presente che le disposizioni degli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, consentono la utilizzazione, entro limiti tassativamente determinati, di tutte le somme corrisposte dallo Stato agli enti in questione in sostituzione dei tributi aboliti, nonchè di tutti i contributi erariali pluriennali ed anche dei tributi locali.

Al fine peraltro di evitare incertezze sulla interpretazione delle cennate norme, con circolare n. 5 del 23 febbraio 1973 sono state impartite particolareggiate istruzioni alle intendenze di finanza, superandosi per tale via le difficoltà opportunamente segnalate dalla signoria vostra onorevole.

Anche la questione dei ritardi nella corrispondenza delle somme ai comuni e alle provincie in sostituzione dei tributi aboliti può considerarsi, ormai, problema soddisfacentemente risolto, dopo che il Ministero del tesoro, con la nota di variazione al bilancio per l'esercizio 1973, ha provveduto allo stanziamento adeguato delle somme occorrenti a tale scopo.

Ad ogni modo questa amministrazione, al fine di garantire la regolare e tempestiva erogazione agli enti locali delle somme anzidette, d'intesa con il Dicastero del tesoro ha autorizzato le intendenze di finanza ad utilizzare i fondi della riscossione degli uffici del registro, nei casi di insufficienza degli accreditamenti o di loro temporanea indisponibilità.

*Il Ministro delle finanze*  
VALSECCHI

24 maggio 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, da qualche tempo a questa parte, lavoratori provenienti dalla Tunisia vengono ingaggiati nei lavori agricoli, specie in provincia di Cagliari, e particolarmente nel Sarrabus, nella zona di bonifica agraria dall'ETFAS (Ente di sviluppo);

30 MAGGIO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 31

se gli risulti che detti lavoratori vengono retribuiti con salari che non vanno oltre le 20.000 lire mensili, senza assicurazione e, conseguentemente, privi di assistenza previdenziale e mutualistica.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga urgente un suo intervento per accertare quanto sopra segnalato ed assumere le decisioni che reputerà opportune, in conformità di quanto dispongono le vigenti leggi.

(4 - 0770)

RISPOSTA. — Il fenomeno del reclutamento clandestino di lavoratori tunisini in provincia di Cagliari ha richiamato la particolare attenzione dell'Ispettorato del lavoro e dei competenti organi di polizia, i quali, dopo un'intensa azione di vigilanza, hanno adottato le misure ed i provvedimenti possibili intesi ad eliminare le violazioni di cui trattasi.

Il fenomeno, sviluppatosi soprattutto nello scorso periodo estivo, non ha assunto, in verità, proporzioni rilevanti ed è stato circoscritto alla zona Castiadas del comune di Muravera dove opera l'ente di sviluppo ETFAS che ha assegnato diversi poteri a famiglie italiane profughe dalla Tunisia. È stata appunto questa circostanza ad incoraggiare la immigrazione di lavoratori tunisini che, giunti nell'isola con passaporto turistico, si dichiaravano ospiti dei concessionari dell'ETFAS già di loro conoscenza, mentre in effetti venivano impiegati nei lavori agricoli con una retribuzione giornaliera aggirantesi dalle 2.000 alle 3.000 lire, oltre il vitto e l'alloggio.

Per i casi di irregolare assunzione accertati, i responsabili delle singole aziende agricole sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e diffidati a denunciare al Servizio per i contributi agricoli unificati le giornate di occupazione.

Si è provveduto, inoltre, a rimpatriare i lavoratori tunisini già giunti in Sardegna e ad impedire l'impiego di ulteriori contingenti.

La situazione è da considerarsi attualmente normalizzata.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) cosa osta alla completa definizione delle pratiche istruite presso il suo Ministero — Direzione generale per gli operai — in attuazione della legge 31 marzo 1971, numero 214;

2) quali misure intende adottare per accelerarne l'iter burocratico, onde esaudire le molteplici richieste dei lavoratori interessati.

(4 - 1695)

RISPOSTA. — Le pratiche riguardanti l'applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 214, sono svolte con la massima sollecitudine possibile, compatibilmente con le difficoltà che presenta l'accertamento delle condizioni previste dalla legge.

Quanto ai casi per i quali è stato già concluso detto accertamento, i relativi provvedimenti pensionistici sono stati in gran parte definiti o sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Rimane un esiguo numero di pratiche per le quali si è reso necessario un supplemento di istruttoria, già disposto.

*Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri  
e Ministro della difesa*  
TANASSI

28 maggio 1973

PINNA, GIOVANNETTI, PIRASTU, GA-DALETA, MARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se corrisponda o meno a verità la notizia divulgata secondo la quale l'Associazione dei commercianti, aderente alla Confindustria, avrebbe ricevuto finanziamenti a titolo integrativo per l'opera di divulgazione della nuova legge sulla riforma tributaria,

con particolare riguardo all'applicazione dell'IVA;

2) se tale eventuale decisione non sia in contraddizione con la risposta data ad altra interrogazione il 14 febbraio 1973, con nota n. 001108/UL Int. Parl., relativamente alla segnalazione dell'attività svolta dalla Conferenti di Cagliari ed alla richiesta di un contributo, a simiglianza di quanto è stato fatto per la cennata organizzazione dei commercianti.

(4 - 1729)

RISPOSTA. — Nessun finanziamento a titolo integrativo è stato erogato dall'amministrazione all'Associazione dei commercianti, aderente alla Confcommercio, per la divulgazione della riforma tributaria.

Alla Confcommercio è stato peraltro affidato l'incarico di diffondere la conoscenza dei principi informativi dell'IVA, attraverso una serie di numeri di una pubblicazione giornalistica e mediante una pubblicazione monografica.

*Il Ministro delle finanze*  
Valsecchi

24 maggio 1973

PIOVANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire con urgenza sull'ENPI e sugli Ispettorati provinciali del lavoro per una più corretta applicazione della legislazione sull'igiene del lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e, in particolare, dell'articolo 33.

Risulta, infatti, che in molti casi gli esiti degli accertamenti sanitari cui vengono sottoposti i lavoratori non vengono comunicati agli interessati, ma solo all'azienda da cui dipendono, la quale talvolta viene addirittura messa a conoscenza del contenuto della cartella clinica, anche nelle anamnesi più remote, il che può determinare situazioni imbarazzanti, nonchè concretare gli estremi della violazione del segreto professionale, pilastro fondamentale della deontologia medica.

A ragione, quindi, in casi del genere, alcuni lavoratori si sono rifiutati di sottoporsi a

visite mediche periodiche, e il loro buon diritto è stato, tra l'altro, riconosciuto con sentenza del 26 novembre 1971 del pretore di Pavia.

Va ribadito a chi di dovere che la visita medica individuale ha come fine il solo accertamento dell'idoneità del dipendente allo svolgimento del lavoro, e solo di questo deve essere data comunicazione all'azienda; altre notizie mediche dovrebbero, semmai, essere fornite solo all'interessato. Parimenti gli esiti dei sopralluoghi compiuti agli impianti e gli adempimenti prescritti alle aziende a seguito di tali ispezioni, dovrebbero essere portati a conoscenza, oltre che delle aziende stesse, anche delle maestranze e delle organizzazioni sindacali che le rappresentano.

(4 - 1069)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nel dettare disposizioni sullo obbligo delle visite mediche preventive e periodiche nei confronti dei lavoratori per accertarne l'idoneità al lavoro cui sono destinati e constatarne lo stato di salute, non prevede la comunicazione dei risultati di detti controlli sanitari ai prestatori d'opera. Tuttavia, nella normale prassi, il medico che esegue gli accertamenti sanitari, quando rileva alterazioni dello stato di salute, ne dà comunicazione all'interessato o direttamente o, possibilmente, tramite il suo medico curante.

Si deve, inoltre, far presente che, in mancanza di una disciplina legislativa sul servizio medico aziendale, detti controlli sanitari vengono eseguiti, ai sensi del citato articolo 33, da un medico competente per cui, attualmente, ciascuna azienda può affidare lo svolgimento di tale servizio ad un medico competente di sua fiducia oppure ad un ente qualificato, ovvero organizzare un servizio medico di fabbrica, come si verifica per le più importanti aziende industriali.

L'ENPI, dal canto suo, ha già previsto da tempo, nelle convenzioni e nei contratti stipulati con le aziende per l'esecuzione delle visite mediche e per l'erogazione del servi-

zio aziendale di medicina del lavoro, di comunicare, a richiesta degli interessati, i risultati degli accertamenti sanitari ai lavoratori; le cartelle cliniche vengono custodite presso le competenti sedi territoriali dell'ente, mentre alle aziende viene comunicato soltanto il giudizio conclusivo della visita medica.

La documentazione relativa agli accertamenti sanitari effettuati dal medico di fabbrica, nell'ambito del servizio aziendale di medicina del lavoro, viene conservata presso l'infermeria dell'azienda.

Su richiesta dell'Ispettorato del lavoro, l'ENPI può inviare la documentazione alla azienda per i controlli ispettivi da parte degli ispettori medici del lavoro; ma in tal caso la trasmissione della documentazione avviene in plico sigillato su cui viene apposta la dizione « contiene documenti coperti da segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale ».

Per quanto concerne, infine, la auspicata possibilità di comunicare alle maestranze ed alle loro organizzazioni sindacali gli esiti dei sopralluoghi compiuti agli impianti e circa gli adempimenti prescritti alle aziende in sede di ispezione, si fa presente che tale prassi viene generalmente seguita dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro, pur nei limiti posti dalle vigenti leggi sul mantenimento del segreto in merito ai processi di lavorazione ed alle notizie e documenti dei quali gli ispettori vengono a conoscenza per motivi di ufficio (articolo 64, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303).

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973

POERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello spostamento della caserma dei carabinieri da Savelli, in provincia di Catanzaro, a Verzino;

i motivi che hanno determinato tale provvedimento, dal momento che esso è in-

compatibile con il fatto che Savelli è sede di Pretura, per cui è indispensabile la permanenza di una stazione dei carabinieri.

Si fa presente che tale provvedimento ha suscitato vivo risentimento nella cittadinanza savellese, la quale ha protestato tramite il sindaco presso le competenti autorità, avanzando perplessità e dubbi sulla giustezza dello spostamento stesso.

(4-1611)

RISPOSTA. — Il 25 marzo 1973 la stazione carabinieri di Savelli (Catanzaro), per inabitabilità della caserma, è stata provvisoriamente sistemata nei locali della stazione di Verzino.

Sono già in corso pratiche per l'acquisizione di una nuova caserma nella normale sede di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*

SARTI

24 maggio 1973

TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione creatasi a Lari (Pisa), dove 90 operai (tra cui 82 donne) sono stati licenziati improvvisamente, e senza alcuna motivazione, da una fabbrica di abbigliamento di cui è proprietario un tale Pugliese, titolare di altre medie aziende nelle province di Pisa e di Arezzo.

Dopo aver rastrellato superprofitti sui bassi salari e sui ritmi di lavoro, il Pugliese ha dichiarato la « cessata attività » e comunicato, mediante avvisi, che il complesso è « in vendita ». Resosi irreperibile, il proprietario si è rifiutato di prendere contatti con i sindacati, con il sindaco di Lari e con varie autorità della provincia che avevano chiesto un chiarimento sul gravissimo episodio.

Di qui la decisione del sindaco di Lari, che ha requisito la fabbrica per impedire lo smantellamento degli impianti; di qui la risposta, immediata ed unitaria, di tutti gli operai e della popolazione.



Per essere informata, altresì, circa il modo in cui intende intervenire in tale situazione, emblematica della « cultura di rapina » praticata da certi imprenditori.

(4 - 1066)

RISPOSTA. — È noto a questo Ministero che l'ordinanza del pretore di Pontedera per la revoca dei licenziamenti effettuati a seguito della chiusura dello stabilimento delle Manifatture di Perignano non ha avuto esecuzione.

Durante l'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze per la mancata ripresa dell'attività, sono state avviate trattative per il trasferimento dell'azienda ad altro imprenditore ma senza alcuna soluzione.

In tale situazione, il sindaco di Lari, con ordinanza del 18 aprile 1973, ha requisito lo stabilimento affidandone la gestione ad un imprenditore privato con l'obbligo per quest'ultimo del pagamento di una somma mensile, a titolo di indennità di requisizione, e di assicurare la riassunzione al lavoro a non meno di 50 unità.

Il 27 aprile scorso, il nuovo datore di lavoro ha assunto 35 operai tra gli ex dipendenti delle Manifatture di Perignano impegnandosi ad assumerne altri 15 entro breve termine.

Si assicura che la vertenza è attualmente seguita dal Ministero, che non mancherà di adoperarsi per una sua positiva definizione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973

TEDESCO TATO' Giglia, DEL PACE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi nello stabilimento « Bianchi confezioni » di Subbiano (Arezzo) dopo che la direzione aziendale — con decisione definitiva unilaterale e provocatoria in un documento votato all'unanimità dal Consiglio comunale — ha messo in cassa integrazione tutte le mae-

stranze, mentre sembravano positivamente avviate le trattative concernenti i 65 operai sospesi da tempo.

Operai ed impiegati dello stabilimento — con il consenso e l'appoggio attivo della popolazione — sono impegnati in una vigile e costante lotta per la difesa del loro lavoro ed hanno reagito con senso di responsabilità anche all'acutizzarsi della situazione a seguito dell'iniziativa della Procura per lo sgombero dell'atrio della fabbrica, precedentemente sede dell'assemblea permanente del personale, sgombero attuato con sproporzionato dispiegamento di forze dell'ordine.

Per conoscere, altresì, quali azioni si intendano intraprendere per garantire la piena occupazione nello stabilimento, problema che interessa non solo la popolazione di Subbiano, ma l'intero Casentino, dove particolarmente grave è il calo delle forze di lavoro occupate.

(4 - 1305)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si informa la signoria vostra onorevole che la vertenza di lavoro insorta nell'ambito dello stabilimento Confezioni fratelli Bianchi di Subbiano si è conclusa, dopo numerosi incontri e trattative, il 29 gennaio 1973, con il seguente accordo:

« 1) l'azienda si impegna a non operare altre sospensioni nè licenziamenti di personale operaio, intermedio ed impiegatizio. Si impegna, altresì, a non ricorrere ad ulteriori richieste di Cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui, per eventuali cause di forza maggiore, si dovessero verificare da parte dell'azienda richieste in tal senso e comunque da dimostrare, le parti si impegnano ad incontrarsi preventivamente per esaminare la situazione nell'intento di ricercare soluzioni più favorevoli ai lavoratori;

2) in relazione all'avvenuta sospensione a zero ore di n. 61 operai si conviene:

a) il rientro a partire dal giorno 29 gennaio 1973 di n. 22 operai già sospesi a zero ore;

b) per i rimanenti lavoratori sospesi la sospensione medesima viene convertita in

licenziamento per riduzione di personale giu-  
sta la procedura già espletata per quanto  
previsto dall'accordo interconfederale 5 mag-  
gio 1965;

c) per i lavoratori di cui al punto b) l'azienda si impegna ad assumerli *ex novo* entro e non oltre il 15 giugno 1973. A tale scopo l'azienda si impegna anche a reinserire automaticamente, a partire dall'effettuazione di una verifica tra le parti che avverrà entro il 28 febbraio 1973, ogni qualvolta si verifica una riduzione dell'organico per dimissioni, maternità, servizio militare, eccetera, i suddetti lavoratori;

d) l'azienda si impegna, per i lavoratori licenziati, al mantenimento degli scaglioni già maturati al momento del licenziamento in ordine agli istituti contrattuali nonchè della stessa qualifica; ad esclusione dell'anzianità pressa;

e) per le unità impiegate licenziate di cui al verbale di accordo 6 dicembre 1972 resta confermato quanto nello stesso.

L'azienda concede in aggiunta agli attuali rappresentanti sindacali aziendali un ulteriore membro in rappresentanza del personale impiegatizio. Quanto sopra verrà eventualmente riassorbito dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro ».

Per quanto indicato al punto e) si precisa che l'azienda, nell'impossibilità di revocare almeno per il momento i licenziamenti degli impiegati, si è impegnata — come risulta dal verbale di accordo del 6 dicembre 1972 — ad assumere *ex novo*, con il mantenimento dei rispettivi scatti di anzianità, dell'attuale qualifica, degli attuali scaglioni di ferie, e ad esclusione del riconoscimento dell'anzianità convenzionale, entro e non oltre il 31 ottobre 1973, tutti gli impiegati che non abbiano nel frattempo trovato altra occupazione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973

VIGNOLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Di fronte all'illegale serrata attuata dalla direzione generale della SMI (Società metallurgiche italiane) nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende site rispettivamente nelle provincie di Alessandria, Brescia, Lucca e Pistoia, nella giornata del 7 novembre 1972, serrata che ha provocato, oltre all'energica risposta dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali e delle Amministrazioni comunali, la presa di posizione della Magistratura, la quale ha già notificato avviso di reato, per violazione dell'articolo 505 del codice penale, ai dirigenti della SMI, per serrata, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro delle partecipazioni statali, tenuto conto che il gruppo è al 50 per cento a capitale pubblico, non intende dissociare la sua responsabilità ed imporre un mutamento negli orientamenti della politica aziendale del gruppo in senso democratico e corrispondente alla lettera ed allo spirito della Costituzione;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non intende intervenire perchè sia ripristinata la legalità e siano assicurati lo svolgimento e l'esercizio del diritto di sciopero.

(4 - 0946)

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, su delega ed anche per conto del Ministro delle partecipazioni statali.

In occasione delle agitazioni programmate per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori proclamavano per il giorno 7 novembre 1972 uno sciopero di quattro ore presso gli stabilimenti SMI di Campo Tizzoro (Pistoia), Fornaci di Barga (Lucca) e presso lo stabilimento Delta di Serravalle Scrivia (Alessandria).

L'agitazione doveva essere articolata secondo i turni e la sospensione del lavoro avrebbe dovuto riguardare le ultime quattro ore di ogni turno.

30 MAGGIO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 31

Dopo il primo turno di lavoro del giorno 7, la direzione della SMI sospendeva l'attività produttiva, facendo affiggere davanti agli stabilimenti il seguente avviso: « L'azienda non può accettare prestazioni di lavoro parziali o discontinue, nè può gestire l'impresa nel disordine dell'intero apparato produttivo o nell'alterazione abnorme della organizzazione produttiva ».

I sindacati consideravano tale fatto come una palese violazione del diritto di sciopero, per cui proclamavano per il giorno successivo scioperi articolati per i primi due turni e fino alle ore 14.

Detti scioperi non venivano però attuati in quanto la direzione della SMI, con altro

comunicato, annunciava di aver prorogato fino alle ore 14 dell'8 novembre la sospensione dell'attività produttiva.

A seguito di tale comportamento dell'azienda, l'autorità giudiziaria notificava avviso di procedimento, per il reato di cui all'articolo 505 del codice penale, a due dirigenti della SMI che, successivamente, venivano prosciolti con formula piena dal pretore di Postoià.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale*  
DE' COCCI

23 maggio 1973